



COMUNE DI ALBERA LIGURE

(Provincia di Alessandria)

Via Roma, 1

15060 Albera Ligure (AL) - Italy

Telefono: [\(+39\) 0143.90051](tel:+39014390051)

Fax: [\(+39\) 0143.90159](tel:+39014390159)

Email: albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it

PEC: albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ABITATI DEL
CAPOLUOGO E DI VOLPARA E CONSOLIDAMENTO STRADA, ABITATI DEL CAPOLUOGO, DI VOLPARA
E DI FIGINO CONSOLIDAMENTO FRANE

CUP: C24H20001050001

CIG: 90283183B4.

Determinazione n. 32 del 17/12/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI

Sig. **LOVOTTI Renato**, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio del Comune di Albera Ligure;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

PREMESSO CHE:

- Con Decreto del 23/02/2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per l'intervento in oggetto venivano finanziati anche i "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ABITATI DEL CAPOLUOGO E DI VOLPARA E CONSOLIDAMENTO STRADA, ABITATI DEL CAPOLUOGO, DI VOLPARA E DI FIGINO CONSOLIDAMENTO FRANE" per € 250.000,00, visto il comma 139 dell'articolo 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, come sostituito dall'articolo 1, comma 38, lett. a), della Legge 27/12/2019, n. 160, e successivamente modificato dall'articolo 46, comma 1, lett. a), del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che

prevede quanto segue: “Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030”.

- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/08/2021 veniva disposta la “rettifica degli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021. Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021”.

VISTO il comma 143 dell'articolo 1 della citata Legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi;

Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”;

VISTO il comma 145 dell'articolo 1 della citata Legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista”;

CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, è individuato un termine certo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul codice identificativo gara (CIG), secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n. 1 del 11/01/2017;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

CONSIDERATO l'articolo 3 del Decreto del 23/02/2021 che dispone: “1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;

Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”;

Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG);

Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi gli smart-CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento”;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori in oggetto nelle modalità ed entro i termini previsti dal richiamato Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021;

PRESO ATTO che all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) C24H20001050001;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 6 in data 25/02/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di elaborazione della progettazione Definitiva ed Esecutiva, all'Ing. Sardi Pier Angelo (c.f. SRDPNG71L02A182N) con studio tecnico Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) P. IVA 01460750068, relativamente agli interventi in oggetto;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto definitivo – esecutivo con i relativi elaborati progettuali in data 20/11/2021 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 250.000,00 pari a € 179.323,07 per lavori (di cui € 5.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 60.676,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 29/11/2021 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 1, D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., che dispone: “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., ai sensi del quale: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro”;

VISTO l'articolo 1, comma 3, D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., ai sensi del quale: "Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 32 del 2019, convertito dalla Legge n. 55 del 2019 e ss. mm. e ii. "Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

VISTO l'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO necessario procedere all'espletamento della richiamata procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico affidatario dei lavori in oggetto, attraverso utilizzo del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 76/2020 e del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidamento dell'appalto in oggetto possa procedere come segue: procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da condurre sul portale MEPA, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato, secondo il criterio del prezzo più basso e sulla base del progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 "Le stazioni appaltanti, nel

rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

RILEVATO, in ogni caso, che a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

ATTESO che sono pervenute al Comune di Albera Ligure n. 14 richieste di invito o manifestazioni di interesse per cui si può prescindere dalla pubblicazione di avviso, procedendo all'invito di tutti i richiedenti alla condizione che siano presenti nella categoria OS21 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che non sussistano cause di incompatibilità nel rispetto del principio di rotazione; della verifica di quanto sopra viene delegato il RUP;

DATO ATTO che, a tal fine, è stata predisposta la seguente documentazione:

- Lettera di invito
- Disciplinare di gara;
- DGUE
- Istanza di partecipazione
- Modello Offerta economica

DATO ATTO che si procederà in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e relativi atti attuativi in quanto applicabili;
- il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione) per gli articoli vigenti ed in quanto applicabili;
- il D.M. n. 49/2018 (Linee guida Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione);
- il D.L. n. 76/2020 (conv. Legge n. 120/2020) e ss.mm.ii.
- il D.L. n. 77/2021 (conv. Legge n. 108/2021) e ss.mm.ii.
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli resi dagli uffici competenti;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. **DI PROCEDERE**, per le finalità in premessa, all'affidamento dell'appalto dei "Messa in sicurezza degli abitati del capoluogo e di Volpara e consolidamento strada, abitati del capoluogo, di Volpara e di Figino consolidamento frane" nel Comune di Albera Ligure Codice CUP: C24H20001050001, sulla base del progetto definitivo - esecutivo con i relativi elaborati progettuali approvato e validato dall'Amministrazione, per l'importo complessivo di € 250.000,00 pari a € 179.323,07 per lavori (di cui € 5.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 60.676,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

3. **DI INDIVIDUARE**, l'affidatario mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, attingendo alle richieste di invito o manifestazioni di interesse pervenute al Comune di Albera Ligure, procedendo all'invito di tutti i richiedenti alla condizione che siano presenti nella categoria OS21 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo il criterio del prezzo più basso e sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, D.L. n. 76/2020 e 95, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. **DI APPROVARE** la seguente documentazione relativa alla procedura di affidamento, allegata alla presente:

- Lettera di invito
- Disciplinare di gara;
- DGUE
- Istanza di partecipazione
- Modello Offerta economica

5. **DI DARE ATTO** che l'intervento è finanziato ai sensi del menzionato Decreto del Ministero dell'Interno in data 23/02/2021.

6. **DI DICHIARARE**, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e del DPR n. 62/2013;

7. **DI DARE ATTO** che il contratto di appalto verrà stipulato dal Comune di Albera Ligure e che l'affidatario, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.

8. **DI DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29, del D.Lgs. n. 50/2016 verrà pubblicato sul sito del Comune di Albera Ligure, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

10. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Torino nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Renato LOVOTTI

SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE

VISTO la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 17/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Renato LOVOTTI

Certificato di pubblicazione

Copia della presente determinazione viene/è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del comune a datare dal 17/12/2021 al 01/01/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì, 17/12/2021

L'INCARICATA
f.to Elisabetta BANCHERO